

Legge. 23 aprile 1981, n. 155 -

Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica (in parte)

Art. 6

Decorrenza delle pensioni di vecchiaia

La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.

Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 7

Pensioni supplementari e supplementi di pensione

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 19 del Dpr 27 aprile 1968 n. 488.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma il supplemento può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni a condizione che sia stata superata l'età pensionabile.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Il primo supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi non potrà, peraltro, venire richiesto prima del compimento dell'età stabilita per il pensionamento per vecchiaia nelle predette gestioni speciali.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

E' abrogato l'art. 23-septiesdecies del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 1972, n. 485.

Art. 8

Contributi figurativi

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta e integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa ce pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dell'art. 28 del Dpr 27 aprile 1968, n. 488 per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della L. 15 febbraio 1974, n. 36, e della L. 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Dichiarazione di responsabilità

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualità personali rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 1. Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'art. 69 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 10

Fondo di previdenza per gli addetti ai servizi di trasporto - Modalità di adeguamento della aliquota contributiva

Il quarto comma dell'art. 6 della L. 29 ottobre 1971, n. 889, è sostituito dal seguente:
"La misura dell'aliquota contributiva è modificata annualmente in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e del tesoro, sentito il comitato di vigilanza del Fondo+.

Art. 11

Pensioni in regime internazionale

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può effettuare recuperi in deroga ai limiti di cui all'art. 69 della L. 30 aprile 1969, n. 153, anche quando trattasi di somme corrisposte in più, nelle operazioni di adeguamento periodico di pensioni in regime internazionale.

Art. 12

Riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi

A decorrere dal 1 gennaio 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla riscossione dei contributi dovuti dagli artigiani, ai sensi della L. 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi della L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, dei contributi sociali di malattia e maternità nonché di quelli previsti all'art. 4 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I versamenti sono effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi.

Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 1 del Dpr 8 luglio 1980, n. 538 è riscosso, con apposito bollettino in unica soluzione, con scadenza al 31 luglio dell'anno cui si riferisce.

In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo ed il secondo versamento trimestrale è fissato al 25 luglio 1981

Sono estese ai contributi sociali di malattia le maternità nonché a quelli previsti dall'art. 4 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei predetti lavoratori autonomi, nonché le norme che regolano il relativo contenzioso.

I contributi afferenti periodi anteriori all'iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre

anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini e le relative somme accessorie, nonché eventuali conguagli dei contributi dovuti e non ancora imposti in ruoli già emessi alla data di cui al primo comma, sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali, a decorrere dalla prima scadenza di versamento successivo alla data di rilascio dei bollettini.

In caso d'iscrizione in una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, diversa da quella prevista per l'attività svolta, i termini prescrizionali per l'iscrizione ed il versamento dei contributi relativi all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla gestione speciale di pertinenza sono sospesi per il periodo intercorrente tra la data del provvedimento di cancellazione e la data di decorrenza della cancellazione stessa.

La prescrizione relativa ai contributi dovuti ai sensi delle leggi 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è interrotta anche dalle domande d'iscrizione negli elenchi di categoria avanzate dai titolari d'impresa artigiana o commerciale alle Commissioni provinciali di cui all'art. 12 della L. 25 luglio 1956, n. 860, ed all'art. 5 della L. 27 novembre 1960, n. 1397, e dai relativi ricorsi.

Il disposto di cui all'art. 2 del DL 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, trova applicazione, fin dalla sua entrata in vigore nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, limitatamente ai casi in cui i soggetti indicati occupano personale dipendente.

I contributi di cui al presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13

Modalità di riscossione dei contributi nel settore agricolo

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i contributi agricoli unificati di cui al Rdl 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti sono versati in quattro rate di eguale importo con scadenza del giorno 10 dei mesi di luglio, settembre e novembre dell'anno di competenza e di gennaio dell'anno successivo, a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati. In fase di prima applicazione della presente legge il termine entro il quale devono essere effettuati il primo e il secondo versamento trimestrale è fissato al 10 settembre 1981.

Le ditte, che non effettuano il versamento diretto della prima rata contributiva alla scadenza stabilita, sono iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in un massimo di quattro rate per l'intero ammontare dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolati per il periodo intercorrente dalla predetta rata di scadenza alla data di inizio della riscossione esattoriale.

Le ditte che dopo aver effettuato il versamento diretto della prima rata omettono, in tutto o in parte, il versamento della seconda rata contributiva saranno iscritte in ruoli esattoriali da porre in riscossione in due rate con scadenza coincidente con quella delle due ultime rate dei ruoli di cui al comma precedente, per l'intero importo residuo dei contributi dovuti maggiorato degli interessi per ritardato pagamento, calcolati per il periodo intercorrente dalla data prevista per il versamento diretto a quella di inizio della riscossione esattoriale.

Nei ruoli esattoriali di cui al comma precedente saranno incluse anche le ditte che omettono in tutto o in parte, il versamento della terza o quarta rata per l'importo dei contributi rimasto insoluto maggiorato degli interessi per ritardato pagamento calcolato con le modalità indicate nel comma medesimo.

Il tasso di interesse per ritardato pagamento è determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della L. 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e modificazioni.

Per la riscossione dei ruoli di cui ai precedenti commi spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio contrattuale vigente aumentato del 50 per cento.

L'art. 2 del D.Lg.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, è abrogato.

Art.14

Contributo per l'indennità economica di malattia

La quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, per la erogazione delle prestazioni economiche di malattia è determinata nella misura del 2,50 per cento della retribuzione imponibile per gli aventi diritto di tutti i settori, ad esclusione di quello agricolo, per il quale il contributo stesso è determinato nella misura di un sesto del contributo giornaliero di malattia.

Per gli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalle disciolte Casse di soccorso la quota di contributo è fissata nella misura del 3 per cento.

Fino all'emanazione del provvedimento di riordino dell'intera materia, le quote di contributo di cui ai precedenti commi possono essere aumentate in relazione alle eventuali maggiori esigenze finanziarie della gestione interessata, mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al primo comma dovranno essere ripartite fra i datori di lavoro e i lavoratori mantenendo il medesimo rapporto contributivo riferito al solo contributo di malattia base esistente dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le eventuali maggiorazioni del contributo di cui al secondo comma dovranno, invece essere ripartite fra datori di lavoro e lavoratori secondo le norme previste dal quarto comma dell'art. 2 dell'accordo nazionale 29 ottobre 1963, relativo alle Casse di soccorso per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie.

La misura dell'aliquota destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, quale risulta dopo l'applicazione del presente articolo, non è suscettibile di variazioni in diminuzione a seguito della rivalutazione delle aliquote destinate al finanziamento dell'erogazione delle prestazioni economiche di cui al precedente terzo comma.

Per gli anni 1980 e 1981, in deroga a quanto disposto nei commi precedenti, la quota parte dei contributi da devolvere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 74 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, è commisurata all'ammontare delle prestazioni economiche di malattia e di maternità erogate agli aventi diritto di tutti i settori dell'apposita gestione prevista dal citato art. 74 nonché all'ammontare delle spese di funzionamento e degli altri oneri sostenuti dalla predetta gestione.

Art. 15

Certificazione di malattia

Con effetto dal 15 marzo 1980, nell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la Regione, e al datore di lavoro+.

Nell'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

"Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma".

Art. 16

Pensionamento anticipato

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPT), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al Dpr 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 17

Dirigenti di aziende industriali

Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2 quinto comma lettere a) e c), della L. 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità

contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60_ anno di età se uomini, o del 55_ anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60_ anno di età se uomini ed il 55_ se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 18

Minatori

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere a) e c), della L. 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle A e B allegate al Dpr 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla L. 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'art. 49, quarto comma, della L. 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta L. 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente art. 16.

Art. 19

Massimale di retribuzione pensionabile

Per le pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1980, il limite massimo di retribuzione annua pensionabile ai fini della determinazione del relativo importo è fissato in lire 1850000.

Art. 20

Assegni familiari per i lavoratori dello spettacolo

Con effetto dal 1_ gennaio 1974 gli assegni familiari corrisposti ai titolari delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Art. 21

Contributi per i lavoratori marittimi

In attesa del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, i contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'art. 17 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per l'anno 1981 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite, nell'anno 1980, per le predette categorie, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'art. 15 della L. 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 22

Prestazioni termalistiche

In attesa della regolamentazione della materia e non oltre il 31 dicembre 1981, l'Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l'erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli artt. 45, 81 e 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.

Per lo stesso periodo, di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro erogherà le cure idrofangoterma ai propri assicurati, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

Per il finanziamento delle prestazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'anno 1981 le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'art. 52 quarto comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 23

Trattamento straordinario di integrazione salariale

A decorrere dal 1_ settembre 1980 il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, addetti in modo prevalente o continuativo a tale attività, sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi e di difficoltà anche temporanee dell'impresa industriale, presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione, purché dette situazioni diano luogo all'applicazione del trattamento a carico della Cassa per l'integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso, con le modalità e procedure vigenti nel settore stesso, ai dipendenti di aziende esercenti attività commerciale. che occupino più di 1000 dipendenti, qualora questi ultimi risultino sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda commerciale accertata ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della L. 12 agosto 1977, n. 675.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti trova applicazione, ove siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 21, secondo comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, l'art. 25 della legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aziende operanti nello stesso settore produttivo.

Art. 24

Personale di volo

Nei casi in cui sia stata esercitata ai sensi dell'art. 16 della L. 30 luglio 1973, n. 484, la facoltà di riscatto di periodi lavorativi all'estero coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, l'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo è ridotto, con decorrenza dalla data di liquidazione, o di riliquidazione della pensione per effetto del riscatto, in misura pari all'ammontare della prestazione della gestione assicurativa straniera spettante all'interessato relativamente ai periodi lavorativi predetti.

Art. 25

Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, secondo comma della L. 5 novembre 1968, n. 1115 e dell'art. 10 della L. 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori, impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1_ febbraio 1980 da imprese industriali e da imprese edili ed affini, anche artigiane che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'art. 8, primo comma, della L. 5 novembre 1968, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati ed operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

Art. 26

Norma transitoria

Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all'art. 4, primo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.

Art. 27

Condono contributivo

Il termine di cui all'art. 1, primo comma, del D.L. 1_ luglio 1980, n. 286 convertito, con modificazioni, nella L. 13 agosto 1970 n. 444 è ulteriormente prorogato dal 30 novembre 1980 al 31 maggio 1981.

Per le imprese che, alla data del 31 maggio 1971, si trovano in stato di amministrazione controllata il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è fissato alla fine del mese successivo a quello di cessazione della predetta amministrazione controllata.

Il versamento dei contributi può essere effettuato in nove rate mensili uguali e consecutive di cui la prima entro il 31 maggio 1981 ovvero il termine di cui al precedente comma per le imprese ivi considerate, secondo le modalità previste nel secondo comma del predetto art. 1 del D.L. 1_ luglio 1980, n. 286.

Le norme di cui all'art. 23 quater del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Dpr 30 giugno 1965, n. 1124. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'Istituto assicuratore. Nel caso di pagamento rateale l'ultima rata deve essere versata entro il 31 dicembre 1981.

Art. 28

Condono in materia di prestazioni pensionistiche

Il termine previsto dall'art. 28, terzo comma, della L. 21 dicembre 1978, n. 843, è riaperto per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte o, comunque, poste in pagamento entro la data di scadenza del nuovo termine.

Art. 29

Gestioni commissariali

Le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali istituite ai sensi delle L. 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, sono confermate per lo svolgimento delle residue funzioni economico-previdenziali tuttora demandate agli enti suddetti fino al riordinamento della materia e, comunque, non oltre il 30 novembre 1981.

I commissari sono coadiuvati da un Comitato composto da tre membri designati, in rappresentanza delle categorie interessate, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. I commissari ed i Comitati, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'art. 3 del R.D. 28 luglio 1939, n. 1436, rimane a carico della relativa gestione, al cui finanziamento si provvede con il gettito dell'aliquota dello 0,12 per cento sulla retribuzione, scorporata dal contributo complessivo di cui all'art. 5 della citata legge e successive modificazioni.

Art. 30

Adeguamento dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza per i lavoratori dello spettacolo

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1_ gennaio 1981 le misure dei contributi a percentuale dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 3, primo comma, del Dpr 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 19,10 al 22 10 per cento, di cui il 15,40 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 18,35 al 21,35 per cento, di cui il 14,90 per cento a carico dei datori di lavoro.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 del Dpr 31 dicembre 1971, n. 1420. In attesa del riordino della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito della riforma generale del sistema pensionistico gli aumenti contributivi a carico del datore di lavoro di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle imprese di esercizio delle sale cinematografiche.

Art. 31

Erogazione di pensioni ad ex dipendenti dell'ENAOLI e dell'ONPI

La gestione speciale ad esaurimento, costituita presso l'Inps ai sensi dell'art. 75 del Dpr 20 dicembre 1979, n. 761, provvede all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi integrativi di previdenza, in favore del personale ex ENAOLI ed ex ONPI in quiescenza alla data di soppressione dei detti Enti e di quello successivamente collocato a riposo ai sensi del terzo comma dell'art. 1-quindecies del DL 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella L. 21 ottobre 1978, n. 641, con diritto al trattamento pensionistico a carico dei fondi medesimi. Al fine di garantire il funzionamento delle prestazioni di cui al comma precedente mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura, l'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro provvede imputando la relativa spesa alle rispettive gestioni di liquidazioni.